CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

Servizio 4 – Lavori Pubblici e Ambiente
Ufficio Demanio Marittimo

Reg. n. Rep. n. del

Convenzione ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a) del Regolamento Regione Lazio 12 agosto 2016, n° 19 per l'affidamento, ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione, dei servizi connessi alla balneazione sull'isolotto del Pirgo in concessione al Comune di Civitavecchia

Convenzione

per l'affidamento in gestione dei servizi connessi alla balneazione sull'isolotto del Pirgo in concessione al Comune di Civitavecchia

tra

il Comune di Civitavecchia CF 02700960582, rappresentato ....., nato a ..... il ....., CF ....., domiciliato per la carica nella sede municipale di Piazzale Pietro Guglielmotti n. 7 che interviene nel presente contratto in qualità di Dirigente del Servizio .....

e

il Sig…… nato a……il…….. in qualità di rappresentante legale di/della …...…….. P.IVA……. CF…….. costituita con atto n. ……. in data……... Iscritto/a alla Camera di Commercio di…….. ……. al n. (REA), e di seguito denominato "convenzionante"

Premesso

- che il Regolamento Regionale 12 agosto 2016, n. 19 recante "Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative", di seguito denominato Regolamento, stabilisce, ai sensi dell'articolo 52, comma 3 della L.R. 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n.14), i requisiti e le caratteristiche delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative;

- che l'articolo 5 del Regolamento stabilisce i requisiti strutturali e funzionali delle spiagge libere con servizi individuando, in particolare, all'articolo 7, comma 1, lettera a), i servizi oggetto di convenzione;

- che l'articolo 7, comma 1, lettera a), del Regolamento, al fine di garantire lo svolgimento dei servizi connessi alla balneazione, dà la possibilità ai Comuni, previo avviso pubblico, di stipulare apposite convenzioni con soggetti interessati alla gestione delle spiagge libere;

Considerato

- che il tratto rappresentato nell'allegata cartografia, che è parte integrante della presente convenzione, per un fronte mare di ml. 184 e per un'area pari a mq. 1750 di isolotto e 650 di scogliera di protezione, è assentito in concessione al Comune di Civitavecchia (cdm. n. 10 Rep. 11 del 26/11/2010 con destinazione a spiaggia libera con servizi e isolotto del Pirgo (art. 3 comma 1 lett. b del Regolamento Regionale 12 agosto 2016 n. 19);

- che il Comune di Civitavecchia in considerazione della scarsa disponibilità di risorse economiche, strutturali e di personale è impossibilitato ad assicurare autonomamente, su tali aree, i servizi connessi alla balneazione;

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 04/02/2021 si è disposto l'avvio di procedura ad evidenza pubblica e i criteri per l'affidamento dell'isolotto del Pirgo per sei anni con decorrenza dalla stagione balneare 2021, fatta salva la facoltà, ad esclusivo giudizio del Comune di Civitavecchia, di poter rinnovare il contratto di affidamento per proroga tecnica di un anno;

- che con determinazione dirigenziale n. 640 del 26/02/2021 è stato approvato l'Avviso Pubblico per l'affidamento ai sensi dell'art. 45bis del Codice della Navigazione, tramite convenzione di cui all'articolo 7 comma 1 lettera a) del Regolamento Regionale 12 agosto 2016, n. 19, dei servizi connessi alla balneazione sull'isolotto del Pirgo in concessione al Comune di Civitavecchia

Preso atto

- che per quanto sopra considerato il Comune con avviso pubblico Prot. …… del……..ha selezionato …… quale soggetto idoneo al quale affidare, in convenzione, la gestione dei servizi sul tratto di arenile in questione;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 (Oggetto)

1. Il convenzionante, relativamente ai servizi di cui all'articolo 7 comma 1, lettera a), del Regolamento Regionale 12 agosto 2016, n. 19 si impegna con il Comune di Civitavecchia ad assolvere gli adempimenti e gli obblighi previsti dagli articoli 2 e 3 della presente convenzione.

Art. 2 (Adempimenti del Convenzionante)

1. Il convenzionante, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a), del Regolamento Regionale 12 agosto 2016, n. 19 si impegna ad assicurare, sul tratto di arenile in convenzione i seguenti servizi:

a. servizio di sorveglianza e salvataggio ai bagnanti secondo le disposizioni impartite dalla Capitaneria di Porto di Civitavecchia all'articolo 9 dell'Ordinanza di sicurezza balneare vigente n. 58 del 28/04/2017. Il servizio di assistenza e salvataggio deve essere assicurato durante l'orario di balneazione e per tutta la durata della stagione balneare come disposto nell'Ordinanza balneare vigente emessa dal Comune di Civitavecchia, assumendone le relative responsabilità;

b. servizio di pulizia giornaliera dell'isolotto del Pirgo e raccolta differenziata dei rifiuti, con posizionamento di isole ecologiche amovibili sull'arenile e successivo conferimento secondo il calendario per la raccolta differenziata disposto con Ordinanza Sindacale;

c. fornitura per tutta la stagione estiva e pulizia quotidiana di servizi igienici chimici prefabbricati tipo Sebach autopulente con almeno un modulo accessibile ai portatori di handicap. I bagni chimici dovranno essere schermati con materiale ligneo tenuto conto delle esigenze di decoro e nel rispetto dei contesto ambientale vincolato;

d. servizio di assistenza alle persone con difficoltà motorie e percettive (uditive, visive) e/o diversamente abili che vogliono usufruire dell'isolotto. Il Comune di Civitavecchia per migliore il servizio potrà mettere a disposizione dell'operatore economico affidatario attrezzature varie, che rimarranno comunque di proprietà comunale, quali a titolo esemplificativo: sedie-sdraio da spiaggia per diversabili e defibrillatore semi-automatico;

2. Al Convenzionante è consentito lo svolgimento delle seguenti attività di natura commerciale previa presentazione della SCIA al SUAP di Civitavecchia come disposto dall'art. 55 della L.R. 13/2007 come modificato dall'art. 6 della L.R. 8/2015:

a. servizio di chiosco/bar;

b. gestione dell'isolotto con servizio noleggio attrezzature da spiaggia su richiesta dell'utenza, quali ombrelloni, lettini, sdraio, garantendo comunque l'accesso libero e l'uso gratuito all'isolotto da parte degli utenti. E' vietato il pre-posizionamento di attrezzature balneari sull'isolotto e l'organizzazione di servizi alla balneazione non può in nessun caso precluderne la libera fruizione. L'accertata violazione del divieto di preposizionamento delle attrezzature da spiaggia reiterato per tre volte si prefigura come grave inadempienza degli obblighi previsti dalla convenzione ed implica, da parte dell'amministrazione comunale la risoluzione ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile;

c. _____

d. _____

3. Al fine di assicurare i servizi di cui ai comma 1 e 2, il Comune di Civitavecchia consentirà, previa acquisizione dell'autorizzazione ex art. 146 D. Lgs. n. 42/2004, dell'autorizzazione doganale prevista dall'art. 19 del D.Lgs. 374/90 e dell'autorizzazione demaniale ai sensi dell'art. 24 del Regolamento Codice della Navigazione e della S.C.I.A. edilizia in sostituzione del Permesso di Costruire ai sensi del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., se la permanenza sul suolo demaniale delle strutture stagionali è prevista per più di 90 giorni, l'occupazione delle aree demaniali marittime di cui trattasi con manufatti stagionali in legno e/o materiali ecocompatibili nel rispetto delle Norme di Attuazione previste dal PTPR vigente, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: chiosco/bar, locale primo soccorso, magazzini ricovero attrezzature, torretta per l'avvistamento e il salvamento a mare nei limiti dell'area in affidamento e rappresentata nella planimetria allegata, da rimuovere obbligatoriamente al termine della stagione estiva.

Art. 3 (Obblighi)

1. Il convenzionante, oltre a quanto previsto dall'articolo 14, comma 5, del Regolamento Regionale 12 agosto 2016, n. 19 è, altresì tenuto al fine di favorire l'informazione al pubblico è tenuto ad esporre, in modo ben visibile:

a) copia della presente convenzione;

b) copia dell'Ordinanza di sicurezza balneare emessa dalla Capitaneria di Porto;

c) copia dell'Ordinanza balneare emessa dal Comune di Civitavecchia;

d) copia dell'Ordinanza sullo stato di balneabilità delle acque e su eventuali pericoli;

e) una tabella recante gli orari praticati e i servizi offerti e le tariffe applicate al pubblico;

f) cartelli di dimensione minima cm 59,4 x 42 (Formato A2), da collocare nei punti di accesso alla spiaggia, realizzati in materiale resistente alle intemperie e contenenti la seguente dicitura: "Comune di Civitavecchia Isolotto del Pirgo - Ingresso libero. Servizi connessi alla balneazione affidati a ……";

g) una planimetria che delinei l'area in convenzione;

h) la previsione, ai sensi dell'articolo 5, comma 8 del Regolamento Regionale 12 agosto 2016, n. 19, della sanzione della risoluzione della convenzione ai sensi dell'articolo 1456 cod. civ., in caso di violazione del divieto di preposizionamento delle attrezzature balneari, reiterato per tre volte.

2. Il convenzionante è tenuto inoltre a garantire il libero accesso ai servizi in convenzione e alle strutture oggetto dell'autorizzazione ex art. 24 del Regolamento Codice della Navigazione assentite stagionalmente sull'area

3. Fermo restando la destinazione ad uso libero e gratuito del tratto oggetto della presente convenzione, è vietato il preposizionamento delle attrezzature balneari.

4. Il convenzionante è tenuto alla gestione diretta dei servizi balneari con personale alle proprie dipendenze in possesso dei requisiti professionali. Non è consentito il subappalto con affidamento a terzi dei servizi o di parte di essi. Non è ammesso il trasferimento per atto tra vivi o mortis causa e/o di fatto della posizione giuridica del gestore, mediante trasferimento di azienda o di ramo d'azienda.

5. In caso di rinuncia o di impedimento da parte del gestore a proseguire l'attività, l'Amministrazione Comunale determinerà tempi e modi per la riassegnazione della gestione, fatto salvo quanto previsto dal successivo Art. 5 a garanzia del Comune di Civitavecchia in caso di interruzione del servizio;

6. Data la particolare ubicazione e conformazione dell'isolotto del Pirgo, sarà cura dell'operatore economico affidatario valutare e verificare quali attività e con quale capienza possono essere svolte nella zona oggetto di affidamento, ed eventualmente richiedere tutti i permessi necessari ai Vigili del Fuoco, commissione pubblico spettacolo ed ogni altro Ente/Ufficio coinvolto;

Art. 4 (Onerosità della Convenzione)

1. Il convenzionante è tenuto a rimborsare il Comune di Civitavecchia dei maggiori oneri corrisposti a titolo di canone erariale e imposta regionale per le occupazioni stagionali con i manufatti amovibili necessari all'espletamento dei servizi balneari, quantificati, per la stagione balneare 2021, rispettivamente nella misura minima prevista dall'art. 09 del Decreto Interministeriale del 19/07/1989 e fissato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale dei Porti n. 247 del 01/12/2020 in €. 2.500,00 (canone demaniale) da aggiornare per ogni anno successivo secondo quanto disposto dall'annuale decreto Ministeriale. In merito all'imposta regionale (pari al 15% del canone demaniale ai sensi dell' art. 6 co. 4 L.R. n. 2/2013) come evidenziato dalla Regione Lazio con nota prot. 7542 del 01/02/2021, la stessa non è dovuta per il triennio 2021-2023;

2. Il convenzionante è tenuto a corrispondere i diritti istruttori per il rilascio delle autorizzazioni di legge per il posizionamento stagionale dei manufatti necessari all'espletamento dei servizi balneari;

3. Il convenzionante è tenuto a sostenere gli oneri per TARI, allacci idrici, fognari, elettrici e spese delle relative utenze;

4. Il convenzionante è tenuto a sostenere gli oneri per la realizzazione, il posizionamento e la rimozione delle strutture amovibili stagionali necessarie all'espletamento dei servizi balneari;

Art.5 (Vigilanza e risoluzione della convenzione)

1. Il Comune in qualunque momento verifica, a mezzo di proprio personale incaricato, che il convenzionante provveda agli adempimenti di cui all'articolo 2 e rispetti gli obblighi di cui all'articolo 3 e che lo stesso non eserciti attività in contrasto con la presente convenzione.

2. L'accertata violazione di quanto previsto al comma 1, nonché di quanto stabilito all'articolo 5, comma 8 del Regolamento Regionale 12 agosto 2016, n. 19, si configura come grave inadempimento dalla presente convenzione ed implica, la risoluzione di diritto ai sensi dell'articolo 1456 e seguenti del Codice civile da parte dell'amministrazione comunale.

3. Nel caso di gravi e reiterate violazioni da parte del gestore degli obblighi e dei limiti prescritti dalla Legge si determinerà la risoluzione del contratto stesso.

4. La risoluzione dovrà essere preventivamente contestata al gestore, cui verrà affidato un termine, non inferiore a dieci giorni, per presentare le proprie giustificazioni.

5. Per effetto della risoluzione, il gestore decadrà dall'affidamento ex art.45 bis Cod. Navigazione e sarà tenuto, entro quindici giorni dalla pronuncia di decadenza, a rimuovere le strutture e i manufatti di sua proprietà insistenti sull'area demaniale;

6. In caso di risoluzione di diritto del contratto, di rinuncia da parte del convenzionate, il Comune di Civitavecchia procederà all'escussione del deposito cauzionale di cui al successivo Art. 6, fermo restando impregiudicate per l'Amministrazione ulteriori azioni risarcitorie ritenute più opportune.

Art. 6 (Deposito cauzionale)

1. Al termine della stagione balneare l'area deve essere sgomberata a cura e a spese del convenzionante il quale è tenuto a lasciare al Comune un deposito cauzionale pari a €. 10.000,00 a garanzia degli adempimenti richiamati in Convenzione ed a copertura di eventuali danni alle opere e manufatti dati in affidamento, da effettuarsi mediante deposito cauzionale presso la Tesoreria Comunale, ovvero presentando idonea fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari purché questi siano iscritti negli appositi albi (ex art. 106 e art. 107), tenuti dalla Banca d'Italia, di cui al D.Lgs. 01/09/1993 n. 385 (Testo Unico Bancario), i quali svolgono in via esclusiva e prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze, contenente clausola espressa di esclusione della preventiva escussione del debitore principale ed operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Civitavecchia. La cauzione costituita dovrà avere validità almeno fino al 31/12/2026.

Art. 7 (Contenzioso)

1. Ogni controversia in ordine alla applicazione, esecuzione ed interpretazione della presente convenzione è devoluta alla giurisdizione ordinaria presso il foro competente in cui è collocata l'area demaniale oggetto della presente convenzione.

Art. 8 (Responsabilità)

1. Il convenzionante esonera il Comune da ogni responsabilità/risarcimento civile e penale in merito ad eventuali danni fisici e materiali che dovessero subire gli utenti della spiaggia libera oggetto della presente convenzione.

2. Il convenzionante è obbligato a risarcire il Comune per gli eventuali danni provocati anche tramite i propri operatori all'area in convenzione. Il convenzionante con la presente convenzione assume l'obbligo di stipulare un'apposita polizza assicurativa per responsabilità civile nei confronti di terzi.

Art. 9 (Spese)

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico del convenzionante.

2. Ai sensi del DPR 642/72, Allegato A, Tariffa (Parte I^), art. 2, la presente Convenzione è soggetta all'imposta di bollo a carico del Convenzionante.

3. Ai sensi dell'art. 3, della Parte II^ della Tariffa allegata al D.P.R. 131/86, la presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso con imposta a carico del Convenzionante, nella misura vigente al momento della registrazione stessa (cfr. art. 57 del DPR 131/86).

Art. 10 (Durata)

1. La presente convenzione decorre dalla data della stipula ed ha validità per sei stagioni balneari con decorrenza da quella del 2021 e fino a quella 2026 compresa, fatta salva la facoltà, ad esclusivo giudizio del Comune di Civitavecchia, di poter rinnovare il contratto di affidamento per proroga tecnica di un anno.

Art. 11 (Informativa per il trattamento dei dati personali)

I dati personali saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi alla gestione della presente Convenzione, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016. I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto e tutte le informazioni richieste

dalla normativa in tema di contratti pubblici. I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza e trattati per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Civitavecchia, a cui l'interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti. Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: rdp@comune.civitavecchia.rm.it. Il Convenzionato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.

FIRMA del convenzionante ----------

FIRMA del Comune ----------

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del codice civile, la parte prende attenta visione e dichiara di accettare espressamente i seguenti articoli: art. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

FIRMA del convenzionante ----------

Comune di ..... , lì ……